

## ARTICOLO 4 DELLO STATUTO

### Art. 4

Il Consiglio, per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 si avvale di organi centrali e periferici.

Sono organi centrali:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei Sindaci.

Sono organi periferici i Consigli, riconosciuti da ASSOARMA, che si formano a livello locale, con autonomia organizzativa ed amministrativa.